

- (17) L'Italia ha comunicato alla Commissione l'elenco dei pescherecci autorizzati e le loro caratteristiche, nonché il raffronto con le caratteristiche della stessa flotta al 1° gennaio 2000.
- (18) È pertanto opportuno che la deroga richiesta venga concessa.
- (19) L'Italia deve trasmettere informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di sorveglianza previsto nel suo piano di gestione.
- (20) In linea con quanto chiesto dall'Italia, la durata di validità della deroga sarà limitata per consentire l'adozione rapida di misure di gestione correttive qualora la relazione trasmessa alla Commissione evidenzii un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato, consentendo nel contempo la possibilità di arricchire le conoscenze scientifiche per poter elaborare un piano di gestione di migliore qualità.
- (21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali dell'Italia adiacenti alla

costa della Liguria e della Toscana, alla pesca del rossetto (*Aphia minuta*) effettuata con sciabiche da natante utilizzate da navi:

- a) registrate nelle direzioni marittime di Genova e Livorno rispettivamente;
- b) aventi un'attività comprovata in questo tipo di pesca da più di cinque anni; e
- c) titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito di un piano di gestione adottato dall'Italia conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 (di seguito: «il piano di gestione») ⁽¹⁾.

La deroga si applica fino al 31 marzo 2014.

Articolo 2

Piano di sorveglianza e relazione

L'Italia trasmette alla Commissione, entro il 1° maggio 2014, una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel piano di gestione.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 19.8.2011, supplemento ordinario n. 192.

